

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1985

Presidenza del Presidente VASSALLI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai» (1341)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 3, 4 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI) .....	2, 6
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	4, 6, 7
DE CINQUE (DC) .....	8
DE GIUSEPPE (DC) .....	8
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione .....	1, 4, 5 e <i>passim</i>
FILETTI (MSI-DN) .....	3, 5
GALLO (DC) .....	8, 9

*I lavori hanno inizio alle ore 10,10.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai» (1341)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai».

Ricordo che il senatore Di Lembo ha già svolto la sua relazione, che ha poi successivamente integrato spiegando le ragioni degli emendamenti che egli nella sua qualità di relatore intendeva presentare.

Riprendiamo, quindi, la discussione generale rinviata il 13 novembre scorso.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero preannunciare un emendamento diretto ad abrogare l'articolo unico della legge 18 febbraio 1983, n. 45. Si tratta di una norma con la quale alla fine della legislatura scorsa si è inteso dare ai notai, che si erano dimessi o comunque erano stati dispensati dal servizio, la possibilità di rientrare nel notariato. Ricordo che anche allora mi opposi all'approvazione di questa norma perchè ero convinto, come lo sono ancora oggi, che non è legittimo che chi, per ragioni proprie di carattere personale o generale, ha deciso di lasciare il notariato possa successivamente essere riammesso in servizio, anche in considerazione

delle peculiarità della professione notarile. Infatti, occorre tenere presente che, anche se il notaio è un libero professionista, deve superare un concorso che prevede un numero di posti limitato e definito; non un esame di abilitazione alla professione notarile ma un concorso per l'assegnazione di una sede notarile. Se vi è chi in un particolare momento della sua vita compie una scelta diversa, non mi sembra possibile che in un momento successivo possa ritornare sulla sua decisione ed essere riammesso all'esercizio della professione notarile. Devo anche ricordare che la norma in questione destò molto scalpore all'interno del notariato stesso dal quale fu accettata con molte riserve. Se ne è parlato anche nel corso dell'ultimo congresso del notariato dal quale è emersa l'unanime richiesta, avanzata anche al Ministro competente, di abrogazione di questa norma, ritenuta illegittima. Le cose che dico oggi le sostenni anche al momento dell'approvazione della legge n. 45, di cui oggi propongo l'abrogazione. Certo, non ne faccio un *casus belli*. La Commissione è arbitra di accettare o meno l'emendamento da me proposto ed anche di ritenere che questo sia estraneo alla materia che stiamo trattando, anche se personalmente non riesco a cogliere elementi di estraneità in quanto noi oggi ci accingiamo a modificare un articolo che fu introdotto dalla legge sui concorsi per trasferimento dei notai, perchè abbiamo interesse a reperire sempre con certezza nuove sedi per i concorsi di prima nomina e a ridare certezza anche alla mobilità dei notai.

BATTELLO. Desidero innanzitutto dire che condivido l'opportunità del provvedimento in discussione — salvo poi a valutare nel merito gli emendamenti ai singoli articoli — anche se nell'occasione non va sottaciuto il carattere palesemente sperimentale di una normativa che si avvicenda in tempi così vicini l'uno all'altro. La legge del 1976 è stata seguita a breve distanza da quella del 1978, che, a sua volta, è stata seguita da quella del 1980 ed oggi ci accingiamo a ritornare sui nostri passi, posto che la normativa approvata nel 1980 ha presentato alcune insufficienze, dei limiti e delle lacune. Pertanto, come

si evince chiaramente dalla relazione, si ritiene opportuno con il disegno di legge in discussione ritornare non integralmente, ma almeno in parte, sui passi già compiuti con la legge del 1978. In sostanza questo disegno di legge — e noi ne condividiamo quindi la finalità — ha lo scopo di disciplinare meglio in primo luogo la materia dei trasferimenti e poi la materia della messa a concorso delle sedi vacanti. Rilevante, però, in prima approssimazione è la materia relativa ai trasferimenti, posto che la materia relativa alla disciplina delle vacanze è entrata nella relazione in seconda battuta, anche se la modifica proposta è di un certo peso suggerendosi, al posto del sistema attuale, una periodizzazione fissa all'interno dell'anno per i posti che si rendono vacanti. Sostengo che il problema principale è quello della disciplina dei trasferimenti, posto che si mira a ritornare con il disegno di legge governativo ad una disciplina antecedente a quella del 1980, che tenga però conto delle modifiche intervenute con le leggi del 1976 e del 1978. In sostanza il problema — e noi ne condividiamo, ripeto, la prospettiva di soluzione — si pone in questi termini. Nel 1976 e con una lieve modifica nel 1978 — e il relatore ha chiarito molto bene questo punto integrandolo per di più con i risultati della recente assise notarile — si è disciplinata la materia dei trasferimenti e si è prevista l'esclusione dal concorso per gli aspiranti che avessero conseguito a loro richiesta un trasferimento nel biennio precedente. Dico che tra la disciplina del 1976 e quella del 1978 c'è una lieve novità in quanto, mentre la normativa del 1976 fa riferimento ad un trasferimento, il senso di quest'ultimo diventa pregnante solo se interpretato sistematicamente alla luce della normativa del 1978 che parla di decreto di trasferimento, introducendo una possibile distinzione tra trasferimento effettivo e trasferimento conseguito ma non realizzato. Sia nella normativa del 1976 che in quella del 1978 venivano esclusi dal concorso coloro i quali avessero ottenuto a loro richiesta un decreto di trasferimento. In conseguenza di ciò si è creata una situazione alla quale si è cercato di rimediare con la legge del 1980 che ha come punto di riferimento per l'esclusione

dal concorso non già il decreto di trasferimento ottenuto a domanda nel biennio precedente, ma soltanto il possesso o meno del requisito dell'anno di permanenza nella sede.

Con il disegno di legge in discussione il Governo cerca di recuperare la novità della legge del 1980 — un anno di permanenza nella sede, anche se modificata — tenendo conto delle acquisizioni delle leggi del 1976 e del 1978 che facevano anche riferimento al conseguimento o meno di un provvedimento di trasferimento nel biennio precedente. La finalità del disegno di legge, che emerge più dalla relazione del relatore Di Lembo che da quella ministeriale di accompagnamento, va nel senso di evitare la estrema mobilità dei notai che, realizzandosi su tempi molto accorciati, rende possibile — e cito le parole del relatore — «di usare per fini distorti lo strumento del trasferimento», divaricando oltre i limiti fisiologici lo scarto tra posti deserti e posti vacanti.

La finalità del disegno di legge e degli emendamenti proposti dal relatore che lo integrano in questa direzione è quindi apprezzabile in quanto grazie ad esso potremo disporre di un sistema in cui ci sarà una minore mobilità, e si garantirà una presenza in sede di più lunga durata, evitando gli usi distorti delle domande di trasferimento da cui nasceva quello che causticamente è stato chiamato il «mercato delle sedi».

Condividiamo queste finalità e daremo quindi il nostro consenso al disegno di legge in esame, esprimendo però ancora una volta l'auspicio che con questa risistemazione cessi il carattere sperimentale della legislazione in materia.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne dò lettura:

#### Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono sostituiti dai seguenti:

«I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli tra notai in esercizio entro tre mesi dalla data della vacanza ovvero tre mesi prima della data di cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di età da parte del titolare, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia

I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni da tale pubblicazione, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di lire 5.000 per ciascun posto richiesto».

Il relatore Di Lembo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1:

#### «Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono sostituiti dai seguenti:

«I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.

Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali è prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di età da parte del titolare.

I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di lire 10.000 per ciascun posto richiesto».

**FILETTI.** Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1985)

in quanto propone di coprire la vacanza dei posti notarili quadrimestralmente anziché trimestralmente; ritengo che il termine di tre mesi per la copertura delle vacanze sia troppo breve ed è quindi opportuno prolungarlo.

La restante parte dell'emendamento è una enucleazione di carattere tecnico e pratico, e pertanto non ritengo necessarie ulteriori considerazioni.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento del relatore sostanzialmente introduce due innovazioni: la prima è la cadenza quadrimestrale del bando di concorso, la seconda è l'aumento della tassa da 5.000 a 10.000 lire; visto l'orientamento della Commissione, non ci sarebbero rilievi da fare. Rimettendomi però alla valutazione della Commissione stessa, mi limiterò a dire che riterrei opportuno il ritiro dell'emendamento e la sua trasformazione in un ordine del giorno di raccomandazione al Governo ad operare in modo tale che gli inconvenienti lamentati non possano verificarsi, tenendo sempre presente l'esigenza di garantire il servizio notarile nelle sedi previste, ed assicurare la disponibilità delle cosiddette sedi deserte da assegnare ai vincitori di concorsi di nuova nomina.

PRESIDENTE. Sono molto grato al rappresentante del Governo per la considerazione in cui tiene le posizioni manifestate in Commissione a favore dell'emendamento presentato dal relatore Di Lembo; mi rendo conto che il contenuto di tale emendamento può essere trasformato in un ordine del giorno, ma in questa materia le raccomandazioni meritano forse di essere sostituite da un regime più vincolante.

Per questo motivo sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ringrazio il Governo della sua disponibilità, ma non posso essere d'accordo sulla trasformazione di questo emendamento in ordine del giorno perchè il sistema che è stato finora adottato ha prodotto l'accavallamento di numerosi concorsi, tanto che la stessa commissione ministeriale che

deve provvedere all'esame delle domande di concorso si è trovata di fronte ad enormi difficoltà.

Attualmente succede che quando una sede diventa vacante, anche per sollecitazione dei notai interessati, viene messa a concorso. Ora, poichè la vacanza delle sedi si può verificare mensilmente o settimanalmente, può capitare che siano banditi concorsi ogni quindici giorni; ciò peraltro comporta enormi spese. Questo sistema non solo non favorisce un'adeguata mobilità dei notai, ma non soddisfa neanche l'altra esigenza di fare chiarezza per stabilire quali sedi debbano effettivamente essere messe a concorso per notai di prima nomina, visto che il Ministero — a mio giudizio giustamente — ha deciso di rispettare la legge notarile e di bandire i concorsi annualmente. Prima questo inconveniente non veniva messo in evidenza perchè i concorsi non erano banditi, secondo quanto dispone la legge, annualmente, ma ogni biennio o addirittura ogni triennio; e questo dava la possibilità al Ministero di bandire i concorsi per un certo numero di posti. Nel momento in cui i posti diminuiscono ed i concorsi vengono banditi annualmente, ci si trova di fronte alla difficoltà di rastrellare sedi per i bandi di concorso di nuova nomina.

I notai, peraltro, devono sapere quando vengono banditi i concorsi per trasferimento, la commissione ministeriale deve lavorare con certezza ed il Ministero deve sapere quali sedi può mettere a concorso ogni anno, senza aspettare l'ultimo momento. Questi sono i motivi per i quali ho presentato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

Come ho già detto, il notaio ha 30 giorni di tempo per presentare la domanda di partecipazione al concorso. La commissione ministeriale dispone di 60 giorni per esaminare tutte le domande e per compilare le graduatorie: arriviamo a 90 giorni. Si è ritenuto di far bandire i concorsi ogni quattro mesi appunto per evitare l'accavallamento delle procedure.

Inoltre, secondo me non esiste il problema della tassa.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poichè i destinatari della tassa

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1985)

sono gli archivi notarili, che non forniscono alcun servizio, non c'è un corrispettivo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Accetto allora la proposta del Governo e correggo l'emendamento ristabilendo in 5.000 lire l'entità della tassa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FILETTI. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1, che, con la modifica proposta all'ultimo comma dal Governo, risulta così formulato:

#### Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono sostituiti dai seguenti:

«I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.

Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali è prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di età da parte del titolare.

I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di lire 5.000 per ciascun posto richiesto».

**È approvato.**

#### Art. 2.

Il comma secondo dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e dall'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, è sostituito dai seguenti:

«Sono esclusi dal concorso:

1) gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, non abbiano un periodo di almeno due anni di permanenza nella sede, calcolati a decorrere dalla data di iscrizione a ruolo; detto periodo è ridotto ad un anno nei confronti dei notai di prima nomina;

2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda.

L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso».

Il relatore ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2. Nè do lettura:

#### «Art. 2.

Il comma secondo dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e dall'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, è sostituito dai seguenti:

«Sono esclusi dal concorso:

1) gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1985)

periodo è ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;

2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda.

L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso».

BATTELLO. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore, pur condividendo l'emendamento da lui presentato.

Desidero soltanto comprendere il senso e l'attualità della distinzione che al primo capoverso si ravvisa tra i numeri 1) e 2), dato che il termine di riferimento al numero 1) è la data di scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, mentre al numero 2) è la data di pubblicazione dell'avviso di concorso. Potrebbe ritenersi che questa distinzione sia conseguenza di quel carattere «alluvionale» cui facevo riferimento prima, posto che il numero 1) riproduce la terminologia della legge n. 117 del 1978, che fa riferimento alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso mentre il termine di riferimento al numero 2) — data di pubblicazione dell'avviso di concorso — si ritrova nella legge n. 74 del 1980.

Se in qualche modo la distinzione deriva da questa successione di leggi nel tempo, senza altre giustificazioni, forse è opportuno rendere omogenee le due formulazioni.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il numero 2) elimina una lacuna, perchè vi può essere un trasferimento che non si concretizza in un provvedimento, ad esempio in base ad un concorso; oppure può succedere che qualcuno ottiene un trasferimento in accoglimento di una domanda precedente alla pubblicazione dell'avviso di concorso e quindi poi non può partecipare al concorso stesso. Gli aspiranti di cui al numero 1), invece,

hanno già conseguito un decreto di trasferimento e presumibilmente hanno già preso servizio nell'altra sede.

BATTELLO. Perchè al numero 2) si anticipa il termine? Questo è giustificato dalla diversità delle ipotesi o si potrebbero omogeneizzare i termini?

PRESIDENTE. Questa differenza c'era anche nel testo del Governo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Se alla data della pubblicazione dell'avviso di concorso gli aspiranti hanno già conseguito un decreto di trasferimento, essi non possono partecipare al concorso. Nello stesso tempo, se alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso gli aspiranti hanno già conseguito un decreto di trasferimento, quindi non alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, essi non possono partecipare al concorso. Qualora non prevedessimo questa distinzione, essi potrebbero partecipare al concorso: ciò vanificherebbe il motivo principale dell'emendamento, cioè quello di evitare che il notaio presenti più domande.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non fa opposizione formale all'emendamento presentato dal senatore Di Lembo, che si propone di fissare in tre anni il periodo minimo di permanenza nella sede.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Come giustamente mette in risalto il senatore Battello, nel disegno di legge del Governo si nota un passo indietro, che in sostanza ha vanificato anche la scelta operata nel 1976. Mentre la prima legge, la n. 197, prescriveva due anni di permanenza nella sede, la modifica successiva ha previsto che i due anni fossero computati a partire dal decreto di trasferimento. Successivamente è stata introdotta, mediante una legge per nulla attinente, quella modifica del 1980 che riduceva a un anno la permanenza nella sede. Ora, il disegno di legge governativo torna a parlare di due anni. Da parte mia propongo che la durata della permanenza nella sede sia por-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1985)

tata a tre anni, perchè il notaio, come tutti sappiamo, ha 90 giorni di tempo per prendere possesso della sede e tale termine può essere prorogato di altri 90 giorni. In sostanza il notaio ha sei mesi di tempo per prendere servizio nella sede. Mi sembra allora che il termine di tre anni sia più congruo visto che ai due anni dovremmo già sottrarre 180 giorni.

La mobilità dei notai, come abbiamo detto, deve essere garantita, ma vi deve essere anche una maggiore certezza per fare in modo che il notaio, una volta trasferito, copra la sede che gli è stata assegnata, su sua domanda, almeno per due anni e mezzo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dopo queste precisazioni del relatore ritengo che rientri nella sensibilità del Parlamento e quindi della Commissione, in questo momento, la valutazione politica del proposto emendamento. Chiarisco tuttavia che l'indicazione di due anni, contenuta nel disegno di legge governativo, è stata dettata da ragioni fondate su precedenti legislativi che già prevedevano il medesimo periodo. Motivo per cui mi rimetto, su questo punto dell'emendamento, alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Il relatore ha presentato ancora un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

“Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori”».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È un emendamento plausibile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Di Lembo.

**È approvato.**

Il relatore, senatore Di Lembo, ha presentato un emendamento tendente ad inserire un ulteriore articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 testè approvato. Ne do lettura:

«Art. 4.

È abrogato l'articolo unico della legge 18 febbraio 1983, n. 45».

Devo dire che tale articolo potrebbe apparire in un certo senso estraneo alla materia del disegno di legge al nostro esame. Nel 1983, alla fine della scorsa legislatura, questa stessa Commissione approvò la legge n. 45 consistente nel seguente articolo unico:

*Articolo unico.*

I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197.

Il senatore Di Lembo ha spiegato che a suo avviso non vi è motivo di riammettere all'esercizio persone decadute o che su loro domanda si sono volute escludere dall'esercizio della professione di notaio.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1985)

DE GIUSEPPE. Si tratta di persone che su loro domanda hanno lasciato il notariato oppure anche di notai decaduti?

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il caso della decadenza si ha quando il notaio volontariamente non adempie ad alcuni dei suoi obblighi al fine della presa di possesso della sede. Se non prende servizio o non soddisfa i suoi obblighi decade. Invece, per il caso in cui il notaio decade per interdizione o per inabilità, è già prevista la possibilità di riabilitazione nella legge notarile.

La decadenza è prevista anche per il notaio che non assume servizio a seguito di trasferimento, ma questo caso rientra sempre nell'ipotesi in cui il notaio volontariamente non assume servizio. Ebbene, si volle approvare questa norma dicendo che si voleva inserire nella legge notarile lo stesso principio che vige per gli impiegati civili dello Stato che possono essere riammessi. Ma in quel caso è l'Amministrazione che, discrezionalmente, accetta la domanda di riammissione. In questo caso, invece, il Ministro ha l'obbligo di riammettere chi ha presentato domanda. Dunque il notaio che si sia dimesso per sua volontà può, allo stato attuale, fare domanda e il Ministro deve riammetterlo.

Questo confligge con il principio generale vigente nella Pubblica amministrazione. D'altra parte, i notai sono veramente liberi professionisti, sono orgogliosi di esserlo e in quanto tali difendono strenuamente la figura notarile che, in effetti, è anche opportuna e necessaria se si considera la connotazione del notariato di tipo latino.

Mi chiedo, a questo punto, che giustificazione possa darsi di una norma come quella dettata dall'articolo unico della legge n. 45 che concede una possibilità che non è affatto prevista, per esempio, dalla legge del 1957 riguardante gli impiegati civili dello Stato ai quali, una volta che abbiano rinunciato ad assumere servizio, non è consentito in un secondo momento di ritornare sulla loro decisione e di rientrare in servizio.

DE CINQUE. Però questa possibilità è prevista nel caso di un rinunciatario.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. In questo caso, però, la possibilità data al rinunciatario di rientrare in servizio risponde ad un interesse della Pubblica amministrazione, che valuta la possibilità e l'opportunità di richiamare in servizio l'impiegato rinunciatario, e non all'interesse del singolo, anche se in questo caso i due interessi vengono a coincidere.

Nel caso specifico che sottopongo all'attenzione dei colleghi, invece, si tiene conto soltanto dell'interesse del singolo che si è dimesso e che probabilmente nel periodo trascorso dalle dimissioni alla richiesta di rientrare in servizio ha svolto anche un altro lavoro.

Come i colleghi sanno, gli impiegati civili dello Stato vanno in pensione a 65 anni e dopo 20 anni di servizio maturano il diritto alla pensione. Ragionando per assurdo, nel caso di un magistrato o di un alto funzionario si potrebbe verificare la situazione che, raggiunta l'età di 60 anni e dopo aver maturato 40 anni di anzianità ai fini della pensione, anche grazie al riscatto del periodo universitario, uno di questi impiegati dello Stato possa ritornare nel notariato e svolgere la professione di notaio per altri 15 anni, maturando così il diritto ad un'altra pensione. Di fronte ad un esempio del genere non riesco a comprendere quale possa essere la coerenza, la utilità e la legittimità della norma in questione.

Comunque, in considerazione dell'osservazione formulata dal Presidente circa l'estraneità della norma in questione rispetto alla materia oggi in discussione, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

GALLO. Premesso che condivido pienamente la proposta del relatore, senatore Di Lembo, che ritengo importante ed opportuna, di abrogare l'articolo unico della legge n. 45 del 1983, desidero esprimere la mia riserva circa la pretesa estraneità della norma di cui il relatore chiede l'abrogazione con la materia del provvedimento in discussione, che riguarda proprio le norme sui concorsi per trasferimento dei notai. In definitiva questa norma viene ad integrare il disposto dell'articolo 2 nel quale si annoverano le ipotesi



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1985)

di esclusione dal concorso. Si precisa che è escluso dal concorso anche quel notaio che, essendo decaduto...

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Ma il notaio decaduto non è più notaio.

GALLO. D'accordo, però si tratta sempre di materia di concorso.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Ma non è più materia di concorso per trasferimento.

GALLO. Questo è vero.

PRESIDENTE. Comunque, dato che ormai l'emendamento è stato ritirato dal relatore, penso non sia il caso di continuare a discu-

terne. Il senatore Di Lembo potrà, in considerazione anche del fatto che siamo tutti convinti della importanza della questione da lui sollevata, presentare in proposito un disegno di legge specifico, se, naturalmente, lo riterrà opportuno.

Passiamo ora alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti parlamentari*  
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE